

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO, DI PRISCO, LIVIGNI, MASCIALE e PELLICANO'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

Riconoscimento agli effetti amministrativi del tempo trascorso in prigionia (limitatamente ad un massimo di anni due) dai militari italiani durante le guerre 1915-18 e 1940-45

ONOREVOLI SENATORI. — Al disegno di legge n. 1371 dell'8 ottobre 1963 e riguardante l'estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra ai prigionieri di guerra 1915-18 e 1940-45, la 4^a Commissione Difesa, dopo ampia ed esauriente discussione, tenendo conto anche delle obiezioni governative, apportò sostanziali modificazioni. La Commissione ritenne infatti di dover ridurre la portata del proposto provvedimento, in modo da lasciare inalterato lo stato giuridico in vigore, ma stabilendo nel contempo un tangibile riconoscimento dei sacrifici sostenuti dai prigionieri di guerra.

Il testo emerso dalla discussione fu infine votato dalla 4^a Commissione Difesa del Senato all'unanimità. Il sopraggiungere della fine della IV Legislatura impedì poi la discussione e l'approvazione in Aula.

Confidano pertanto i proponenti che il disegno di legge, che ricalca nell'articolo unico il testo approvato dalla Commissione, otterrà una sollecita e unanime approvazione, al fine di concedere un giusto riconoscimento a tanti sacrifici sopportati dai prigionieri di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per i militari e le categorie assimilate di cui al decreto luogotenenziale 27 settembre 1916, n. 1207, ed alla legge 24 aprile 1950, n. 390, limitatamente ad un massimo di anni due, sono riconoscibili, ai soli effetti amministrativi, le campagne di guerra anche per il tempo trascorso in prigionia, sempre che sia stato espresso, all'atto del rimpatrio, giudizio favorevole della Commissione di interrogatorio.